

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Lavoro e contrattualistica](#) / [Datori di lavoro](#) / [Imprese di autotrasporto](#)

[Torna all'elenco](#)

28/1/2010

Imprese di autotrasporto - Nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti - Istruzioni Ministeriali

[Vedi anche](#)

[Storico](#)

Il Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno fornito con nota congiunta del 20 gennaio 2010 (cfr. allegati), specifiche indicazioni in merito alla compilazione del nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti approvato dalla Commissione Europea il 14 dicembre 2009 (cfr. vedi anche).

Si evidenzia che la nota ministeriale, nel confermare l'obbligo di utilizzo del nuovo modulo, non contiene indicazioni utili a semplificare il compito delle imprese di autorasporto, le quali, a causa dell'aggiunta delle nuove casistiche che vanno registrate, saranno chiamate alla predisposizione dei moduli con maggiore frequenza rispetto a quanto accadeva con il vecchio modello.

Con la presente si fornisce un quadro riepilogativo delle modalità di compilazione del modulo alla luce delle novità introdotte e delle indicazioni ministeriali.

Nella sezione "Modulistica" è inoltre possibile scaricare il nuovo modulo nella versione compilabile.
A cura di Andrea Bergamini

Interpretazione Normativa

Imprese di autotrasporto - Nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti - Istruzioni Ministeriali

Il Modulo per il controllo delle assenze dei conducenti è stato aggiornato con l'inserimento di informazioni e campi ulteriori al fine di consentire al conducente di documentare anche altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

In particolare, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (ad esempio, guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate - autocarro c.d. piccolo o leggero - o avente una capienza inferiore ai 9 posti - minibus), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

La nota ministeriale precisa che nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella " in congedo o recupero".

Casi di esenzione dall'obbligo di compilazione

Secondo i Ministeri, le imprese sono esentate dall'obbligo di compilazione del modello solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata ma esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale.

Tuttavia, in tali ipotesi, il conducente dovrà tenere a bordo del veicolo, per essere esibita ad ogni controllo, la prova documentale di tali circostanze: comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali.

Tempi di conservazione

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento due diversi obblighi di conservazione:

- l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il modulo stampato;
- l'obbligo di conservare il modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Obblighi di esibizione

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per la giornata in corso e i 28 giorni precedenti (art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85).

Sanzioni

La nota Ministeriale rammenta che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del Codice della Strada (sanzioni inerenti la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, i documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo ovvero muniti di cronotachigrafo e i limiti di velocità), il conducente che non è in grado di esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008: *"...il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni."*

Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce (art. 9, comma 5 del D.lgs.n. 144/2008).

I Ministeri sottolineano che alle violazioni sopraindicate, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Titolo VI dello stesso (Illeciti amministrativi e relative sanzioni). Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono essere invitate ad esibire la documentazione mancante entro 30 giorni successivi, secondo le disposizioni dell'art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.

- Art.180, c.8 del D.lgs. n.285/92

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

La violazione delle predette disposizioni deve essere, inoltre, segnalata all'Ispettorato del Lavoro (D.P.L.) competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.

Allegati

- [Min Interno e Trasporti - Circ. 20.01.10](#)

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Lavoro e contrattualistica](#) / [Datori di lavoro](#) / [Imprese di autotrasporto](#)

Indicazioni operative

Imprese di autotrasporto - Nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti - Istruzioni Ministeriali

Il 14 dicembre 2009 la Commissione Europea ha approvato un nuovo modulo di controllo delle assenze dei conducenti che contiene ulteriori situazioni che vanno registrate sullo stesso rispetto a quelle previste fino ad allora.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione del modulo in considerazione dei nuovi eventi che vanno registrati e delle indicazioni fornite dal Ministero degli Interni e da quello dei Trasporti con circolare del 20 gennaio 2010.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di compilazione del modulo si applica agli autotrasportatori che effettuano trasporto su strada:

- a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

In mancanza di specifiche indicazioni, si ritiene che l'obbligo riguardi anche i conducenti che operano per imprese che effettuano trasporti in c/proprio.

1.1) Esclusioni

Sono esclusi i trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

1.2) Veicoli senza cronotachigrafo

I veicoli utilizzati per i trasporti su strada di seguito elencati sono esentati dalla tenuta del cronotachigrafo. Si può pertanto asserire che gli stessi siano esentati anche dall'obbligo di tenuta del modulo delle assenze in quanto finalizzato a completare il monitoraggio delle attività svolte dai

conducenti oltre a quanto già rilevato dal cronotacchigrafo:

- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale;
- veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

1.3) Esenzioni

La compilazione del modulo è facoltativa in riferimento ad eventi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata. L'esenzione vale tuttavia esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale.

In tali ipotesi, il conducente dovrà tenere a bordo del veicolo, per essere esibita ad ogni controllo, la prova documentale di tali circostanze: comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali.

2) OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Nel modulo vanno registrati esclusivamente i periodi:

- di assenza per malattia o ferie annuali;
- di guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento n. 561/2006, come da elencazione del punto precedente;
- in cui il conducente era assente perché in congedo o in recupero. I casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, vanno registrati come periodi di congedo o recupero;
- in cui il conducente eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida;
- in cui il conducente era disponibile, cioè in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

3) PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nel registro vanno considerati i predetti eventi che si verificano nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti.

3.1) Registrazione di più assenze nel periodo di 28 giorni

Il modulo è impostato per contenere un unico periodo di assenza. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso conducente si verificano più eventi che vanno registrati sul modulo, occorrerà compilare un modulo per ogni evento.

I moduli andranno ovviamente compilati al termine dei periodi in cui i predetti eventi si sono verificati e consegnati al conducente alla ripresa dell'attività ovvero al ritorno alla guida di veicoli soggetti all'obbligo di tenuta. I moduli andranno poi portati con sé dal conducente per i 28 giorni successivi; fino a quando cioè il lasso di tempo interessato ad ogni singolo evento registrato non sarà completamente uscito dal periodo di 28 giorni che va monitorato.

- Esempio:

1° interruzione

Conducente in malattia dal 25 al 31 gennaio 2010. Ripresa del lavoro lunedì 1° febbraio 2010. Il modulo dovrà essere tenuto dal conducente fino al 28 febbraio 2010. Dal 1° marzo il modulo potrà essere consegnato al datore di lavoro che lo dovrà conservare fino al 28 febbraio 2011.

2° interruzione

Nei giorni 4 e 5 febbraio 2010 lo stesso conducente viene trattenuto presso la sede dell'impresa per effettuare alcuni interventi di manutenzione ai mezzi aziendali: il modulo dovrà essere tenuto dal conducente fino al 5 marzo 2010. Dal 6 marzo 2010 il modulo potrà essere consegnato al datore di lavoro che lo dovrà conservare fino al 5 marzo 2011.

Il conducente dovrà pertanto munirsi dei seguenti moduli durante la guida:

- dal 1° al 3 febbraio 2010, modulo per la malattia;
- dal 6 al 28 febbraio 2010, entrambi i moduli per malattia e per attività diverse dalla guida;
- dal 1° al 5 marzo 2010 solo il modulo per attività diverse dalla guida.

4) IL MODULO

Il modulo deve essere portato con sé dal conducente ed essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e va conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

È valido solo l'originale firmato. Una copia del modulo inviata via fax può essere accettata solo in circostanze eccezionali.

L'obbligo di tenuta vige anche per i conducenti titolari di impresa che devono provvedere alla corretta compilazione del modulo e firmare sia in qualità di conducente che di titolare.

4.1) Modalità di compilazione e gestione

Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi informatizzati ed essere stampabili.

Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell'impresa che dal conducente prima del viaggio.

Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell'impresa e una seconda volta in qualità di conducente.

È valido solo l'originale firmato.

Il testo del modulo non può essere modificato.

Il modulo non può essere prefirmao né può essere modificato mediante dichiarazioni manoscritte.

Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell'impresa, ma i campi riguardanti le informazioni sull'impresa devono essere in ogni caso completati.

Se un conducente non è alla guida dopo aver iniziato il viaggio, per esempio a causa di una malattia o di un guasto del veicolo, il modulo non può essere utilizzato e le autorità di controllo possono chiedere ulteriori prove che dimostrino l'inattività.

L'attestazione riguarda solo i tipi di attività contemplati dalla stessa. Il modulo non può essere utilizzato per altre attività.

4.2) Cambio di veicolo da parte dello stesso conducente

Il modulo non richiede l'indicazione della targa del mezzo di cui il conducente è alla guida né ulteriori dati che possano far ritenere che lo stesso sia direttamente collegato al mezzo utilizzato.

Si può pertanto ritenere che lo stesso debba accompagnare il lavoratore per il periodo di 28 giorni che va monitorato, indipendentemente dal mezzo guidato dallo stesso in tale lasso di tempo. Ovviamente il modulo non va portato con sé nei periodi di guida di veicoli non soggetti all'obbligo di tenuta dello stesso (cioè di veicoli non tenuti al rispetto del regolamento 561/06).

5) SANZIONI

In caso di inadempienze sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Disposizioni del codice della strada: sanzioni inerenti la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, i documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti

di cronotachigrafo ovvero muniti di cronotachigrafo e i limiti di velocità;

- Conducente: il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applica la riduzione al minimo di euro 143 in caso di versamento entro 60 giorni dalla contestazione;
- Impresa: stessa sanzione del conducente, se non conserva il modulo per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.